

SEZIONE IV

Attivazione progetti sperimentali volti al miglioramento degli standard qualitativi dei Corpi di polizia locale e alla promozione della gestione associata delle funzioni di polizia locale (art. 6, comma 2, lett. g), l.r. 5/2021)

1 Obiettivi

La Sezione IV è volta a incentivare progetti sperimentali diretti alla promozione della gestione associata delle funzioni di polizia locale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera g), della legge regionale 5/2021, attraverso le Comunità, le Comunità di montagna e le convenzioni di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli enti di decentramento regionale), al fine di migliorarne gli standard qualitativi dei Corpi di polizia locale e garantire una miglior efficienza, efficacia ed economicità del servizio.

2 Soggetti destinatari

Sono soggetti destinatari del finanziamento:

A. gli Enti locali che aderiscono a un progetto per istituire nuove forme associative per la gestione del servizio di polizia locale o a implementare quelle già esistenti:

- 1) i Comuni singoli o associati dotati di un Corpo di polizia locale;
- 2) i Comuni singoli o associati dotati di un Servizio di polizia locale;
- 3) le Comunità di cui agli artt. 6, 7 e 21 della legge regionale 21/2019, che gestiscono il servizio in nome e per conto dei Comuni che hanno conferito le funzioni di polizia locale,
- 4) i Comuni privi di operatori di polizia locale;

B. gli enti locali che nel periodo dall'1 gennaio 2023 fino all'entrata in vigore del presente Programma hanno avviato una convenzione della durata minima di tre anni per la gestione associata della funzione di polizia locale con l'istituzione o l'implementazione di un Corpo o Servizio di polizia locale e che non hanno beneficiato dell'incentivo previsto dalla Sezione IV del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata per l'anno 2023, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 641 del 29 marzo 2023.

3 Oggetto del finanziamento

Gli enti locali di cui alla lettera A. del paragrafo 2, che si impegnano a istituire nuove forme associative per la gestione del servizio di polizia locale o a implementare quelle già esistenti, trasmettono al Servizio competente un progetto volto al miglioramento del presidio del territorio, della qualità e dell'efficienza dei

servizi, che preveda l'istituzione di nuovi Corpi e Servizi di polizia locale o l'implementazione quelli esistenti, mediante la stipula **entro e non oltre il 31 ottobre 2024 di una convenzione della durata minima di tre anni da inviarsi entro il 10 novembre 2024.**

3.2 Gli enti locali di cui alla lettera B. del paragrafo **2**, trasmettono al Servizio competente contestualmente alla presentazione della domanda la convenzione sottoscritta dagli enti aderenti, della durata minima di tre anni per la gestione associata delle funzioni di polizia locale.

4	Criteri per la concessione degli incentivi e formazione della graduatoria
----------	--

4.1 Gli incentivi sono concessi mediante procedura valutativa a graduatoria prevista dall'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d'accesso).

4.2 Le priorità per la formazione della graduatoria per la concessione degli incentivi sono le seguenti:

Priorità A. Progetti per Istituzione di Corpi e Servizi associati di polizia locale e/o implementazione di quelli già esistenti		punteggio
A1	Istituzione di nuovi Corpi associati di polizia locale	40
A2	Implementazione di Corpi di polizia locale esistenti.	30
A3	Istituzione di nuovi Servizi associati di Polizia locale	20
A4	implementazione di Servizi di Polizia locale	10
Priorità B. Corpi e Servizi associati di polizia locale e/o implementazione di quelli già esistenti con convenzioni avviate dall'1 gennaio 2023 fino all'entrata in vigore del presente Programma		punteggio
B1	Istituzione di nuovi Corpi associati di polizia locale	40
B2	Implementazione di Corpi di polizia locale esistenti.	30
B3	Istituzione di nuovi Servizi associati di Polizia locale	20
B4	implementazione di Servizi di polizia locale	10

4.3 È previsto un punteggio aggiuntivo pari a 5 se la durata della convenzione è superiore a tre anni.

4.4 Non sono ammessi all'incentivo i progetti che prevedono:

- a. la partecipazione di Enti già facenti parte di un Corpo associato di polizia locale che recedendo determinano lo scioglimento o la perdita del requisito di Corpo;
- b. progetti che prevedono gestioni associate con meno di 3 operatori.

4.5 Le domande sono soddisfatte fino ad esaurimento delle risorse secondo l'ordine di priorità indicato nella tabella.

5	Risorse disponibili e misura dell'incentivo
----------	--

5.1 Le risorse disponibili ammontano a € 200.000,00 di parte capitale ed € 200.000,00 di parte corrente.

5.2 L'importo è concesso ed erogato a favore dell'Ente capofila identificato nella convenzione e deve essere destinato alla promozione e allo sviluppo del nuovo Corpo o Servizio di polizia locale.

5.3 Il calcolo dell'incentivo comprende:

a. una quota definita in base al numero di operatori che ogni Comando di polizia locale apporta al Comando intercomunale risultante dalla convenzione secondo lo schema sotto riportato:

n. operatori	Quota x operatore	Totale
1 operatore	€ 8.000,00	€ 8.000,00
2 operatori	€ 6.000,00	€ 12.000,00
3 operatori	€ 5.000,00	€ 15.000,00
4 operatori	€ 4.000,00	€ 16.000,00
5 operatori	€ 3.000,00	€ 15.000,00
6 operatori	€ 3.000,00	€ 18.000,00
7 operatori	€ 3.000,00	€ 21.000,00
8 operatori	€ 3.000,00	€ 24.000,00
9 operatori	€ 3.000,00	€ 27.000,00
10 operatori	€ 3.000,00	€ 30.000,00
11 operatori	€ 3.000,00	€ 33.000,00
Oltre 11 operatori		€ 35.000,00

- b. se dall'aggregazione si origina un nuovo Corpo di polizia locale, viene riconosciuto un importo pari a Euro 30.000,00;
- c. in caso di aggregazione a un Corpo esistente viene riconosciuto un importo pari a Euro 10.000,00;
- d. se l'aggregazione comprende tre o più Comuni, viene riconosciuto un ulteriore importo pari a Euro 10.000,00;
- e. per ogni Comune aderente privo di operatori, viene riconosciuto un importo pari ad Euro 8.000,00;

5.4 Il contributo è concesso nella misura massima di 90.000,00 Euro.

6	Spese ammissibili
----------	--------------------------

Sono ammissibili al finanziamento le spese correnti e di investimento indicate nel paragrafo **3** della Sezione II oltre a quelle connesse all'avvio del progetto per la gestione associata delle funzioni di polizia locale, comprese quelle relative all'assunzione di personale a tempo determinato di polizia locale o amministrativo per la gestione del servizio di polizia locale, all'apertura di presidi o sportelli e alle spese connesse e al loro funzionamento.

7	Presentazione delle domande
----------	------------------------------------

7.1 Per l'accesso al finanziamento di cui al paragrafo 2 lettera A) sono inviati per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo autonomielocali@certregione.fvg.it **entro il 15 luglio 2024**

- a. la domanda sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ente individuato quale capofila unitamente al progetto indicante la durata della convenzione e gli Enti che intendo aderire.

b. la manifestazione di interesse al progetto da parte degli Enti che intendono aderire.

7.2 Per gli enti locali di cui al paragrafo 2 lettera B) l'ente capofila presenta la domanda per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo autonomielocali@certregione.fvg.it **entro il 15 luglio 2024** allegando la convenzione stipulata per la gestione associata del servizio di polizia locale della durata minima di tre anni.

7.3 Per la presentazione della domanda e delle manifestazioni di interesse gli enti locali utilizzano i moduli predisposti dal Servizio competente e pubblicati nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella sezione "Polizia locale e sicurezza", al seguente indirizzo web:

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/sicurezza/Programma_sicurezza_2024/.

8 Integrazione documentazione o informazioni mancanti

Ai fini dell'istruttoria il Servizio competente richiede agli interessati la documentazione mancante o le informazioni ulteriori che si rendessero necessarie. Gli enti sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta a pena di inammissibilità.

9 Riparto, concessione e liquidazione del finanziamento

9.1 La graduatoria con il relativo riparto dei finanziamenti è approvata con decreto del Direttore del Servizio regionale entro quarantacinque giorni dal termine previsto per la presentazione della domanda. Il decreto è pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia, nella sezione "Polizia locale e sicurezza":

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/sicurezza/Fin_re_g_2024/index.html e viene comunicato ai beneficiari entro quindici giorni dalla sua adozione.

9.2 Entro la chiusura dell'esercizio finanziario il Servizio competente procede con decreto alla concessione e liquidazione dell'intero incentivo a favore del capofila della gestione associata individuato nella convenzione o della Comunità di cui agli articoli 6, 7 e 21 della legge regionale 5/2021.

10 Rendicontazione

Il finanziamento è rendicontato dai Comuni capofila delle forme associative individuati nella convenzione o dalle Comunità di cui agli articoli 6, 7 e 21 della legge regionale 21/2019, nelle forme previste dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000, entro il termine del **30 novembre 2027**, utilizzando il modulo predisposto dal Servizio.

11 Revoche e decadenze

11.1 Costituiscono decadenza dalla concessione dell'incentivo:

- a) trasmissione della convenzione oltre i termini previsti al paragrafo **3**;

- b) convenzione non conforme al progetto presentato;
- c) stipula della convenzione oltre il termine del 31 ottobre 2024.

11.2 Costituiscono revoca totale del finanziamento:

- a) lo scioglimento anticipato della gestione associata del servizio di polizia locale entro un anno dalla stipula;
- b) la mancata presentazione della rendicontazione entro il termine previsti dal paragrafo **10**.

11.3 E' prevista la revoca parziale pari al 25% della somma concessa, qualora la forma collaborativa si sciolga entro il terzo anno.